

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte

Roberto Isotton
roberto.isotton@unicatt.it

1. Introduzione

Il *Liber sententiarum* del 1385, di cui si dà ora l'edizione a cura di Pier Francesco Pizzi¹, costituisce una fonte rara e preziosa per la ricostruzione delle modalità dell'amministrazione della giustizia punitiva in un decisivo momento di trasformazione dell'assetto istituzionale della signoria viscontea².

Questo documento, che rappresenta il primo esemplare di una superstite raccolta invero non del tutto sconosciuta alla storiografia giuridica³, non solo consente di gettare una luce sulla concreta prassi repressiva dei fenomeni criminali, ma permette altresì di verificare almeno in parte, come vedremo, alcune ipotesi storiografiche formulate intorno al contenuto di una normativa statutaria in gran parte non giunta fino a noi.

Il *Liber sententiarum* qui considerato – analogamente agli altri registri superstite che ancora attendono una più attenta ricognizione storiografica – rappresenta tuttavia, se ci si consente l'immagine, un masso erratico che emerge dalle nebbie della storia. Il quale, se da un lato riesce a fare uscire da un pressoché impenetrabile cono d'ombra alcuni significativi aspetti della vita della società milanese tra Tre e Quattrocento, d'altro canto fa emergere un quadro complessivo nel quale emergono più lacune che certezze. Di conseguenza, chi si appresta ad analizzarne i contenuti non sempre appare in grado di fornire risposte inequivoche a tutti gli interrogativi che da esso emergono.

* Dedico il presente lavoro alla memoria di Sabrina Pollorsi, giovane studiosa che amava la vita, gli amici e la storia del diritto.

¹ *Liber sententiarum*.

² Sulla Milano viscontea, con particolare riferimento al periodo di cui ci stiamo occupando, si vedano i lavori ormai risalenti di ROMANO 1891; COGNASSO 1923; BARNI 1941; COGNASSO 1955. Fra gli studi più recenti, si segnala, per novità di impostazione, GRILLO 2013.

³ La serie di sette codici che forniscono una sia pur frammentaria testimonianza dell'attività giurisdizionale in *criminalibus* a Milano dal 1385 al 1429 era stata infatti oggetto dell'analisi contenuta in VERGA 1901.

Per quanto ci riguarda, quindi, sia pure in relazione ad un tema assai limitato quale quello della repressione di alcuni reati contro il patrimonio (furto e rapina⁴), cercheremo di dar conto, in queste pagine, di alcuni punti fermi che emergono dall'analisi delle pronunce, ma, anche e soprattutto, di segnalare alcune questioni che, allo stato attuale dei dati a nostra disposizione, devono essere considerate aperte e possono quindi ricevere, al più, risposte di natura meramente congetturale.

2. Il giudice e i reati

Le prime considerazioni che possono essere svolte intorno al tema da noi prescelto riguardano la misura della ricorrenza dei reati di *furtum* e di *robaria* rispetto ai dati complessivi sulla criminalità emergenti non solo dal *Liber sententiarum*, ma altresì dai successivi registri criminali disponibili, esaminati a suo tempo da Ettore Verga, il quale ci ha lasciato qualche sintetico ma utilissimo dato statistico.

Prima però di avventurarci su questo terreno, è opportuno spendere qualche parola sul magistrato che si è assunto la responsabilità delle sentenze qui esaminate, il che ci permetterà di svolgere anche qualche considerazione sull'integrità della raccolta giurisprudenziale a lui riferibile.

Il manoscritto del *Liber sententiarum* del 1385, che già il Verga notava essere il meglio conservato dell'intera serie⁵, raccoglie, come è noto, le sentenze pronunciate dal 1° luglio al 19 dicembre di quell'anno⁶ dal Podestà Carlo Zen (più di frequente citato come *Zeno*).

Se non vi è alcun dubbio sull'identificazione del magistrato con la prestigiosa figura dell'ammiraglio veneziano che un quinquennio prima, all'esito vittorioso della

⁴ La relazione esposta da chi scrive in occasione del Convegno milanese del dicembre 2019 era limitata all'analisi del reato di *furtum*, con l'esclusione delle ipotesi, pur menzionate, di *robaria*. Tuttavia, la limitatissima ricorrenza, nel *Liber*, di sentenze relative alla prima categoria di reato, la contiguità fra le due *figurae criminis* e, soprattutto, la necessità di analizzare congiuntamente la disciplina repressiva di esse nell'ambito della comparazione fra fonti statutarie di diversa provenienza (v. § 3) hanno suggerito l'opportunità di considerare, nel presente saggio, entrambi i reati.

⁵ «La serie pur troppo non è completa, vi corrono frequenti e ampie lacune, giacché molti fogli e talora fascicoli interi sono stati strappati. Solo il primo volume è numerato regolarmente da I a CXXVII: gli altri o non hanno numerazione o l'hanno saltuaria solo in alcuni fascicoli: perciò sono costretto a citarli colla numerazione fatta di mia mano»: VERGA 1901, p. 8.

⁶ Il Verga (*ibidem*, p. 44) ha scritto che le sentenze contenute nel *Liber* si interrompono il 16 dicembre, ma non si è avveduto del fatto che, per un evidente errore di legatura, nel volume le sentenze pronunciate il 19 dicembre sono state inserite *prima* di quelle emesse il 16 dello stesso mese.

c.d. guerra di Chioggia contro i Genovesi, era stato designato a succedere al defunto Vettor Pisani quale Capitano Generale da Mar della Serenissima⁷, sussistono tuttavia fondate ragioni per ritenere che l'attività giurisdizionale svolta dallo Zeno nel capoluogo lombardo si sia protratta oltre il limite di cui la raccolta milanese dà testimonianza.

Nella *Vita Caroli Zeni*, leggiamo infatti che « eum magistratum anno integro, mensibus tribus administrans Carolus, pergratum se Mediolanensi populo fecit »⁸. La funzione podestarile sarebbe stata da lui esercitata non per un solo semestre (come del resto sarebbe stato plausibile in un contesto in cui, è stato osservato, « la nomina è fatta il più delle volte per sei mesi »⁹), ma si sarebbe estesa nell'arco di quindici mesi. Ora, se è del tutto ragionevole ritenere che l'avvio di tale funzione venga a coincidere con il termine iniziale delle pronunce contenute nel *Liber sententiarum* (il nipote-biografo ci informa infatti, pur non senza talune inesattezze e qualche travisamento dei fatti, che lo Zeno, presente a Milano (su invito di Gian Galeazzo Visconti) ancora all'epoca del governo di Bernabò, ha assunto la carica podestarile solo dopo l'ascesa al potere del Conte di Virtù, allo scopo di contenere – a quanto pare, con successo – le tensioni fra le fazioni politiche sorte dopo la violenta deposizione del tirannico predecessore¹⁰), non risulta per nulla scontata la de-

⁷ Scarne notizie biografiche su Carlo Zeno, primogenito di un'importante famiglia veneziana distintosi non solo per le indubie capacità militari, ma anche per gli importanti incarichi politico-diplomatici svolti sia all'interno della Repubblica di Venezia sia all'estero, in *ALMAGIA* 1937, p. 920. Notizie più dettagliate, di recente, in *BERGAMO* 2018. Entrambe le fonti sopra citate sono tributarie pressoché in via esclusiva della biografia postuma compilata intorno al 1458 dal nipote, l'umanista ed ecclesiastico Jacopo Zeno: v. *ZENO* 1940-1941.

⁸ *ZENO* 1940-1941, f. 339, p. 82.

⁹ *VERGA* 1901, p. 12, il quale però precisa che « l'arbitrio del Principe governa sì il cominciamento che la durata dell'ufficio del Podestà » e che mette in luce quest'ultimo « ordinariamente dopo sei mesi veniva confermato con altra lettera: quasi tutti i Podestà di questo periodo si trovano confermati anche più d'una volta »: *ibidem*.

¹⁰ *ZENO* 1940-1941, f. 339, p. 82: « Itaque ut praeesset Mediolano Carolus, regeret urbem, moderareturque summae rei, Galeazius princeps decrevit. Ergo Carolus, qui Principi imprimis benivolentissimo, de seque optime merito, percuperet impense gerere morem, indignum se suisque abhorrens moribus, aequoque amicitiae foederis cupitis oblectari votis ratus, obsequi affectis praecibus, facereque satis, dedicato orantis animo, sui censuit muniris fore. Inito igitur magistratu, desumptaque urbis cura, quam Guelforum Gebellinorumque factiones, sic enim vulgus appellat, turbarent urbem, bonis tamen Carolus artibus fretus, imminentibus morbis periculisque, studio et virtute consuluit. Primum siquidem excitatos tumultus, non sedare solum, sed extinguere exstirpareque poenitus adiciens animum, sic sensim tumultuantes composuit res, ut ea brevi urbs tranquillo et pacatissimo redderetur loco. Ne culla

finizione dell'effettiva estensione temporale della carica. Se infatti l'espressione «anno integro, mensibus tribus» dovesse essere intesa nel senso di una funzione 'continuativamente' esercitata, si dovrebbe concludere che il nostro Podestà sarebbe rimasto in carica fino alla fine di ottobre del 1386. Senonché, nella cronotassi dei Podestà milanesi in carica dal 1383 al 1436 da lui compilata sulla base dei *Libri sententiarum* e di altri documenti disponibili, il Verga segnala che, in un documento relativo ad un giudizio di sindacato nei confronti del successore dello Zeno, Giacomo de Piis, emerge come quest'ultimo abbia retto il Comune «in parte dell'anno 1385, in parte del seguente»¹¹. Due quindi sono le conclusioni possibili: o la data indicata nel documento consultato dal Verga è stata letta (o trascritta) in maniera errata – e potrebbe piuttosto riferirsi all'anno 1386 e al seguente – oppure si deve desumere che lo Zeno abbia ricoperto tale carica in maniera non continuativa. In entrambi i casi – ed è questo il dato che più ci interessa – la documentazione relativa all'attività giurisdizionale da lui svolta a Milano risulterebbe comunque incompleta. Il *Liber sententiarum* del 1385, quindi, pur in una condizione di maggiore integrità rispetto agli altri registri superstiti, fornirebbe una testimonianza solo parziale dell'attività milanese del magistrato veneziano.

Venendo poi al tema del rilievo statistico dei reati di *furtum* e *robaria* da noi presi in esame, emerge anzitutto il dato della scarsissima ricorrenza di sentenze ad essi connesse.

Su un totale di 126 pronunce intervenute nel secondo semestre del 1385, solo 11 riguardano i reati qui considerati: più precisamente, si contano 5 sentenze relative al reato di furto e 6 riguardanti l'ipotesi della *robaria*¹².

La bassa incidenza di tali due reati è ancor più rilevante allorché si rifletta sul fatto che, pressoché in concomitanza con l'inizio del mandato di Carlo Zeno, una generale riforma dell'apparato giurisdizionale milanese, introdotta da un decreto di Gian Galeazzo Visconti del 15 luglio 1385, aveva stabilito la diretta ed esclusiva competenza giurisdizionale del Podestà, *in criminalibus*, in città e nei sobborghi entro un raggio di circa 15 chilometri da essa, ed aveva altresì ulteriormente esteso la competenza podestarile, in concorrenza con quella dei Capitanei, in ulteriori quat-

deinceps necis et factionis vel recordatione subtorta, aboleretur quoque pristinarum dissensionum, non omnis modo via, sed ipsa fere quoque memoria ».

¹¹ VERGA 1901, p. 44.

¹² V. § 4.

tro contadi rurali¹³, ampliando in modo notevole il numero degli illeciti penali commessi alla cognizione del magistrato cittadino.

Tale dato potrebbe spiegarsi col fatto che, come è stato osservato, «venivano lasciati alla discrezione del podestà quei reati contro la persona e il patrimonio giudicati dal diritto e dalla morale del tempo come meno gravi», fra i quali sarebbero stati fatti rientrare anche «i piccoli furti»¹⁴. La repressione si sarebbe quindi limitata ai casi più rilevanti, in un'ottica 'deflattiva' tesa a privilegiare la repressione di quei reati che potessero suscitare maggiore allarme sociale.

Avremo modo di riflettere ulteriormente su questa non trascurabile argomentazione allorché procederemo ad una breve analisi delle norme repressive relative alle fattispecie da noi considerate. Per il momento, ci limitiamo ad osservare che, allargando lo sguardo sull'intero complesso di registri giudiziari di epoca viscontea giunti fino a noi (utilizzando quindi, a tale scopo, i dati statistici raccolti a suo tempo dal Verga¹⁵), l'incidenza dei reati contro il patrimonio risulta essere ancora minore.

Su un totale di 3023 sentenze conservateci, solo 60 riguardano infatti solo l'ipotesi del furto¹⁶, per un'incidenza complessiva dell'1,98% sul totale delle pronunce.

Ancora più significativa è infine non tanto la ricorrenza, per tale reato, della pena capitale (su 60 accuse nei confronti di 59 accusati, essa, prevista per i furti di

¹³ «In causis vero criminalibus, Potestas noster Mediolani in Civitate, Suburbii et Corporibus Sanctis Mediolani iurisdictionibus (cosi) exerceat, nec de ipsis causis in dictis locis Capitanei nostri Comitatus se intromittant ullo modo. In Comitatu vero Mediolani quilibet praedictorum videlicet Potestas noster in solidum et Capitanei scilicet quilibet eorum in parte Comitatus praedicti sibi commissa exercent iurisdictionem in criminalibus, ita tamen, quod praeoccupans praeferatur in cognitione talium causarum»: *De iurisdictione Comitatus in civili et criminali concessa Potestati Mediolani, et Vicariis Comitatus* (15 luglio 1385), in *Antiqua Ducum*, p. 80. Sul punto, si v. CERUTI 1872, p. 225; VERGA 1901, p. 9 e sgg. Per una più esatta nozione delle suddivisioni territoriali a Milano e nel contado nell'epoca considerata, si v. G. GIULINI 1760, p. 112 e sgg.

¹⁴ GAZZINI 2017, p. 51.

¹⁵ I dati sono pubblicati in VERGA 1901, p. 39. Naturalmente, in mancanza di una più organica disamina di tutti i registri superstiti, tali statistiche, non esenti da talune ambiguità (v. la nota seguente) e inesattezze (clamoroso è il caso di una condanna alla pena capitale per adulterio, contenuta nel *Liber* del 1385 e menzionata nel testo dello studioso, ma poi non rientrante nelle statistiche da lui fornite: cfr. p. p. 23, 42), restano ad oggi un ineludibile strumento per valutare lo stato della criminalità nella Milano medievale.

¹⁶ Non risulta peraltro chiaro se in questo gruppo il Verga abbia fatto rientrare anche la fattispecie della *robaria*. In altra parte del testo, egli ha fatto mostra di accomunare le due ipotesi *sub specie furti*, distinguendo fra furto clandestino (o f. in senso stretto) e furto violento (che integrerebbe la fattispecie della rapina): *ibidem*, p. 21.

più grave entità e per i *fures famosi*, risulta inflitta 11 volte – almeno quattro delle quali proprio durante la magistratura dello Zeno¹⁷) quanto l'inesorabilità con cui essa viene applicata: 7 condanne capitali risultano infatti essere eseguite, a differenza delle 2 esecuzioni su 53 condanne inflitte per il reato di omicidio (anche se questo dato può essere probabilmente spiegato con l'elevato numero di imputati di quest'ultimo crimine, condannati in contumacia e presumibilmente sottrattisi alla pena¹⁸).

3. *Le norme*

Un altro rilevante (e problematico) aspetto correlato alla disamina del *Liber sententiarum* è quello dell'individuazione delle norme poste alla base delle decisioni.

È infatti noto che del *corpus* statutario visconteo per la città di Milano ci è pervenuta solo la redazione del 1396¹⁹, che segue di oltre un decennio le pronunce qui prese in esame.

Il compito di stabilire la coincidenza del testo statutario pervenutoci con le versioni precedenti – e segnatamente con lo statuto del 1351, le cui norme sono la base delle sentenze contenute nel *Liber* – deve ovviamente essere affrontato, in questa sede, a partire dall'analisi delle disposizioni relative ai reati qui considerati.

Va innanzitutto osservato che le norme dello statuto del 1396 dedicate all'ipotesi di *robaria vel schacum*²⁰ sono distinte a seconda che tale reato sia commesso *extra civitatem, et terras, et domos* ovvero *in civitate*.

Nel primo caso, si prevede la pena dell'impiccagione qualora il valore dei beni sottratti, con uno o più rapine, ecceda i cento soldi di terzoli; laddove il valore del denaro dei beni sottratti non superi tale limite, la pena, pecuniaria o corporale, è stabilita *arbitrio potestatis*²¹.

¹⁷ V. § 4.

¹⁸ Rileva infatti VERGA 1901, p. 39, che, su 71 accuse di omicidio nei confronti di 68 accusati, ben 55 sentenze sono state emesse in contumacia, mentre per il reato di furto le sentenze contumaciali sono state solo 18, e si deve inoltre ricordare che per quest'ultimo reato la pena capitale era limitata ai casi più gravi (sulla disciplina normativa, v. § 3).

¹⁹ *Statuta criminalia*.

²⁰ Il cap. 58 precisa che « In iure nostro municipali Schacum, et robaria idem intelligantur »: *ibidem*, f. 10r.

²¹ *Ibidem*, cap. 59 (f. 10r-v): « Si quis fecerit robariam, vel schachum pecunaie, vel rei valentis a soldis centum tertiorum, supra una vice, vel pluribus coacervatis extra Civitatem Mediolani, vel Burgos, Villas, Cassinas et Domos habitatas, et habitata, fulchis [sic] suspendatur, ita quod moriatur. Si ve-

Nell'ipotesi in cui il reato sia commesso *in civitate*, il limite di valore per l'applicazione della *poena capitis* è elevato a 50 lire di terzoli, mentre per sottrazioni di valore inferiore sono previste sanzioni inflitte *arbitrio potestatis*: solo pecuniarie nel caso di commissione di un solo reato, anche corporali nel caso di reiterazione delle condotte illecite²².

Per quanto riguarda il furto, la disciplina repressiva risulta più articolata.

Anzitutto il cap. 64 contempla il fatto compiuto da un *fur famosus*, per il quale è prevista la pena della forca²³. Il capitolo successivo prevede una complessa disciplina del furto commesso da *fures non famosi*. Anche in tal caso, per i furti eccedenti le 50 lire di terzoli, è prevista la pena capitale, mentre per furti di beni di valore inferiore è prevista una punibilità differenziata e di gravità crescente a seconda del valore della cosa rubata e della reiterazione del reato: per il primo furto (sempre che il valore dei beni sottratti si collochi fra le 50 lire e i 60 soldi di terzoli) è previsto il marchio tramite perforazione auricolare e la pubblica fustigazione del condannato; per il secondo furto, eccedente il valore di 60 soldi, la pena è la forca, salva la possibilità di stipulare una pace privata con la vittima del furto prima della sentenza: in tal caso sono comunque dovute al Comune 25 lire di terzoli, da liquidarsi entro un mese sotto pena dell'amputazione di un piede; per il terzo furto la pena è la forca, senza possibilità di addivenire ad una pace privata, salvo che il valore dei beni sottratti con i tre furti non superi i 60 soldi: in tal caso la pena è stabilita *arbitrio Potestatis*; oltre i tre furti, il colpevole non scampa alla forca, salvo che si tratti di un *impubere doli non capax*; l'*impubere doli capax* soggiace infine ad una pena arbitraria, *inspecta qualitate facti et personae*²⁴.

ro pecuniae, vel rei non excedentis dictam quantitatem centum soldorum tertiorum robariam, vel schachum, quis fecerit extra loca praedicta arbitrio Potestatis puniatur in avere, vel persona, considerata qualitate personarum, et facti ».

²² *Ibidem*, cap. 60 (f. 10v): « Quicumque fecerit robariam, vel schachum, in Civitate Mediolani, vel Burgo, Villa, Cassina, vel Domo habitata, pecuniae, vel rei excedentis summam librarum quinquaginta tertiorum, furchis suspendatur, ita quod moriatur. Si vero pecuniae, vel rei non excedentis summam decem (?) quantitatis librarum quinquaginta tertiorum robariam, vel schacum, quis commiserit in aliquo praedictorum locorum, de quibus sit mentio in praesenti Statuto, pro prima vice puniatur arbitrio Potestatis in avere tantum; pro pluribus vero vicibus in avere, vel persona arbitrio Potestatis puniatur ».

²³ *Ibidem*, cap. 64 (f. 11r): « Fur famosus Furchis suspendatur, per gullam, ita quod moriatur ».

²⁴ *Ibidem*, cap. 65 (f. 11r): « Si quis fur non famosus furtum fecerit pecuniae, vel rei valentis a libris quinquaginta tertiorum supra, suspendatur per gullam, ita quod moriatur. Si vero a dicto valore infra, quod sit a soldis sexaginta tertiorum supra, quod non sit schacum, vel robaria, ut supra dictum est in Statutis loquentibus de schaco et robaria, pro primo furto, cum ferro callido ei perforetur auricolae, et fustigetur acriter per civitatem; pro secundo vero furto excedente soldorum sexaginta tertio-

Un'ultima norma chiarisce poi che nel computo del valore dei beni e del numero dei furti non rientrano le sottrazioni di beni del valore non eccedente i 10 soldi di terzo²⁵. Una simile disposizione, presente – come vedremo subito – anche in altri testi statuari, può essere correttamente interpretata come volta ad impedire l'applicazione degli aggravamenti di pena previsti dallo statuto, ma non è mancato chi ha rinvenuto in essa una sostanziale causa di non procedibilità connessa alla commissione di furti di modico valore²⁶. Le fonti disponibili non consentono, purtroppo, di trarre conclusioni esatte sul punto, ma l'esiguo numero di furti sottoposti a pena – unitamente alla considerazione del loro rilievo dal punto di vista economico – potrebbe far propendere per la plausibilità di tale congettura.

Esaminati i contenuti dello statuto visconteo superstite, è ora opportuno operare un confronto con alcune precedenti fonti statuarie d'area lombarda, che la storiografia giuridica ha tradizionalmente reputato essere esemplate sui modelli dei perduti statuti milanesi del 1330 e del 1351: saranno presi in esame, in particolare, gli statuti di Monza²⁷, risalenti all'incirca alla fine degli anni '30 del XIV secolo²⁸, lo statuto bergamasco del 1353²⁹, quelli bresciani del 1355³⁰ e infine quelli di Lecco³¹ (la cui data-

rum, suspendatur ut supra, nisi pacem habuerit ante poenam impositam, et si pacem habuerit componat Communi Mediolani libras vigintiquinque tertiorum, quas si infra mensem unum non solverit pedem amittat; pro tertio vero furto cuiuscumque quantitatis sit, suspendatur, ut supra, nec ei prosit pax. Salvo, quod si ipsa tria furta fuerint omnia simul coacervata a valore soldorum sexaginta tertiorum infra, puniatur arbitrio Potestatis. Et si ultra tria furta fecerit, suspendatur ut supra. Salvo, quod praedicta non habeant locum in impubere doli non capace. Si autem fuerit doli capax impubes tamen puniatur arbitrio iudicentis, inspecta qualitate facti, et personae ».

²⁵ *Ibidem*, cap. 66 (f. 11r).

²⁶ Come abbiamo ricordato sopra, § 2.

²⁷ *Liber Statutorum Communis Modoetiae*.

²⁸ Sulla datazione, v. FRISI 1794, p. 125, che ascrive l'origine degli statuti al podestà Martino Liprando (1333-1339); nello stesso senso, ZERBI 1890, p. 19; LATTES 1896, p. 1067; LATTES 1899, p. 42; STORTI STORCHI 1993, p. 212 ipotizza la data del 1335 (per tutti i saggi dedicati da Claudia Storti alla normativa statutaria, l'indicazione è riferita a STORTI STORCHI 2007). Per quel che riguarda, in particolare, la parte penalistica del testo statutario, v. DEZZA 1993.

²⁹ *Statuto di Bergamo 1353*, sul quale v. STORTI STORCHI 1996.

³⁰ Brescia, Archivio Storico Civico (ASCBs), *Statuta Communitatis Brixiae*, ms. 1046. La copia da noi consultata è quella tratta fotostaticamente dall'originale e conservata presso il Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università degli studi di Milano (*Statuti di Brescia 1355*, t. II, vol. 1884). Per una più precisa collocazione storico-politica dei trecenteschi statuti di Brescia, si v. anche STORTI STORCHI 1990, p. 101 e sgg. e nota 42.

³¹ *Statuti di Lecco*.

zione è stata a suo tempo collocata nella prima metà del Trecento³², ma che più verosimilmente dovrebbero collocarsi verso la fine del secolo³³) e di Lodi, promulgati nel 1390³⁴.

È nota infatti l'opinione di quegli autori che, già a partire dalla fine dell'Ottocento, hanno ritenuto che una buona parte della normativa statutaria elaborata in Lombardia nel secolo XIV abbia avuto origine da un comune archetipo, rappresentato dallo statuto milanese del 1330, ed hanno desunto, dalla riproduzione protratta nel tempo e nello spazio di tali norme archetipiche, una corrispondente continuità di contenuti all'interno degli statuti milanesi³⁵.

Tale tralatizia convinzione è stata tuttavia messa in discussione, in tempi recenti, sulla base di argomenti non trascurabili³⁶.

Ovviamente il fine della presente indagine non è quello di inserirsi all'interno di un dibattito così ampio e complesso. Il nostro assai meno ambizioso obiettivo rimane quello, già dichiarato sopra, di stabilire se sussista una compatibilità (almeno sostanziale) fra le regole vigenti al tempo della formazione del *Liber sententiarum* e la normativa milanese superstita.

Ebbene, da questo più limitato punto di vista, la comparazione fra le diverse fonti disponibili ci restituisce un panorama non del tutto omogeneo.

In relazione al delitto di furto emerge, in quasi tutti gli statuti considerati, una tendenziale uniformità di contenuti, tanto che si può osservare una sostanziale riproduzione delle medesime norme che sarebbero confluite nello statuto milanese del 1396³⁷.

³² SOLMI 1932, p. 379.

³³ Per espressa ammissione del curatore dell'edizione critica, Emilio Anderloni, non solo il più antico esemplare conosciuto del testo lecchese parrebbe risalire ad un periodo imprecisato fra la metà e la fine del Trecento, ma addirittura la parte criminale di esso, mancante nell'originale, si è potuta ricostruire solo a partire dai contenuti delle edizioni a stampa del XVI e XVII secolo: cfr. *Prefazione a Statuti di Lecco*, p. 3 e sgg.

³⁴ *Laudensium statuta*. Per la collocazione cronologica degli statuti lodigiani, v. STORTI STORCHI 1995, p. 179.

³⁵ V. LATTES 1896, pp. 1012 e sgg. (in particolare p. 1068); LATTES 1899, p. 40 e nota 128; COGNASSO 1923, p. 69 e sgg.; SOLMI 1932, pp. 375, 379, 381.

³⁶ V. STORTI STORCHI 1993, p. 217.

³⁷ La disposizione milanese sui *fures famosi* (v. *supra*, n. 23) trova infatti una letterale anticipazione negli *Statuti di Lecco*, cap. 256, p. 129, ed è riproposta con minime ed irrilevanti varianti lessicali negli *Liber Statutorum Communis Modoetiae* (rubr. *De robaria et scacho et de poena furis famosi*, f. 63r: «Fures

Lievemente più articolata si prospetta la situazione per il reato di *robaria*. Se anche in relazione ad esso la gran parte degli statuti anticipa *verbatim* i contenuti della posteriore legislazione milanese³⁸, lo statuto di Monza delinea al contrario una disciplina differente. Anzitutto, dal punto di vista strutturale, la norma ingloba in sé sia l'ipotesi della rapina che quella del furto commesso dal *famosus*; in secondo luogo non vi sono qui differenze di penalità determinate dal *locus commissi delicti* (non si distingue, in altre parole, tra la *robaria* commessa *in civitate* e quella perpetrata *extra civitatem*); infine, anche l'apparato sanzionatorio appare più esteso, con l'aggiunta, rispetto alla tradizionale alternativa (a seconda della gravità del caso) tra sanzione capitale e pena arbitraria, della previsione della pena del marchio e della fustigazione³⁹.

Un discorso a sé merita poi il quadro ancora più problematico che emerge dall'analisi dello statuto bergamasco del 1353. Il testo che cronologicamente si colloca più vicino alla normativa poi applicata nelle sentenze qui esaminate presenta infatti alcune importanti difformità di contenuto rispetto a tutti gli altri statuti qui esaminati.

famosi fulcis suspendantur, ita quod statim moriantur») e negli statuti bresciano e lodigiano (cfr. ASCBs, *Statura communitatis Brixiae* 1355, rubr. *Quod fur famosus furchis suspendatur*, f. 45bis/r e *Laudensium statuta*, cap. 547, f. 142v), ove manca solo la specifica della *suspensio per gullam*. Perciò che concerne la complessa norma repressiva relativa ai *fures non famosi*, si deve osservare come anch'essa risulti essere riprodotta in maniera sostanzialmente identica al successivo testo milanese, fatte salve alcune differenze relative all'indicazione del valore dei beni sottratti ai fini dell'applicazione degli aggravamenti di pena, che muta con il variare delle valute considerate nei vari luoghi (*ibidem*, cap. 548, f. 142v, i valori sono espressi in lire e soldi imperiali, e sono perciò dimezzati rispetto a quelli contemplati nel successivo testo visconteo; a Brescia, i valori sono identici ma espressi in lire e soldi di mezzani, peraltro del tutto equivalente alla moneta di corso milanese: v. ASCBs, *Statura communitatis Brixiae*, rubr. *De poena furis non famosi committentis furtum*, f. 45bis/r), ed alcune difformità lessicali ascrivibili alla presenza di differenti cariche istituzionali (*loc. ult. cit.*, ove si fa riferimento non al Podestà bensì al Rettore) o ad errori di trascrizione (cfr. *Statuti di Lecco*, cap. 257, p. 130, ove si legge « in pubere » in luogo di « impubere »).

³⁸ Cfr. ASCBs, *Statura communitatis Brixiae* 1355, rubr. *Quod schacum et robaria idem intelligatur*; rubr. *De poena committentis robariam vel schacum extra Civitatem Brixiae et domos habitatas et terras*; rubr. *De robaria et sbaco commisso in civitate, vel terra, vel domo habitata*, ff. 45v-46bis/r; *Statuti di Lecco*, capp. 249-251, p. 127 s.; *Laudensium statuta*, capp. 541-543, ff. 101v-102r.

³⁹ *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, rubr. *De robaria et scacho et de poena furis famosi*, f. 63r: « Robbatores, scachatores, facta robaria vel scacho pecuniae, vel rei valentis a soldis sexaginta tertiorum supra prima vice, vel pluribus vicibus concertatis ... fulcis suspendantur, ita quod statim moriantur; a soldis vero sexaginta infra tertiorum Robbatores scachatores, cum ferro calido perforentur eius auricolae, et per terra Modoetiae fustigentur. Et minus puniantur arbitrio rectoris, inspectis (cosi) personae et qualitate facti ».

In primo luogo, già relativamente al furto, se alcune disposizioni tendono a riflettere una comune disciplina statutaria dettata per i *fures non famosi*⁴⁰, si deve rilevare l'assoluta assenza di una norma specifica nei confronti dei *fures famosi* e la presenza, al contrario, di una peculiare fattispecie relativa al furto di beni appartenenti al Comune⁴¹.

Quanto poi alla *robaria*, delle due disposizioni presenti nel testo, l'una reprime non solo gli autori di tale reato, ma anche i loro favoreggiatori, i quali abbiano agito « in iurisdictionem vel districtum Pergami » (senza dunque la consueta distinzione fra reati commessi *in civitate* o *extra civitatem*), prevedendo, oltre alle consuete pene (sanzioni pecuniarie in proporzione crescente a seconda della gravità del reato, fino a giungere alla sanzione capitale), anche obblighi di restituzione *in duplum* a vantaggio del derubato⁴²; l'altra prevede l'applicazione delle medesime pene a chiunque porti « in districtu Pergami » beni rapinati altrove⁴³.

Si tratta, con tutta evidenza, di differenze che, pur riferite ad un limitatissimo numero di disposizioni, ci paiono sufficienti per ipotizzare che la questione della dipendenza degli statuti milanesi (e lombardi) dal supposto archetipo visconteo del 1330 resti aperta e bisognevole di ulteriori approfondimenti.

Per quanto più direttamente ci riguarda, il raffronto normativo sopra operato ci pare dimostri, tuttavia, la presenza, almeno a partire dalla metà degli anni Cinquanta (dall'epoca cioè della signoria di Galeazzo e Bernabò Visconti), di un tendenziale processo di uniformazione della disciplina repressiva delle nostre figure criminose negli statuti delle città soggette a Milano, il che rende plausibile l'ipotesi di una coincidenza di contenuti fra lo statuto milanese il 1396 e quello, immediatamente precedente, del 1351. In altre parole, ci pare di poter azzardare che quella che è stata definita « la grande riforma livellatrice ed unificante »⁴⁴ introdotta a partire dal 1355 dai nuovi vertici della signoria viscontea non si sia limitata a riguardare l'ambito del processo civile, ma abbia attinto anche altre aree della disciplina statutaria, fra cui quella da noi presa in esame.

⁴⁰ *Statuto di Bergamo 1353*, coll. IX, c. LI, p. 209 e sgg.

⁴¹ *Ibidem*, c. L, p. 209.

⁴² *Ibidem*, c. XXXIV, p. 205. La norma, nella sua parte conclusiva, contempla e reprime anche il *crimen plagii*, con la menzione espressa della *lex Fabia de plagiariis* (C. 9.20; Dig. 48.15)

⁴³ *Ibidem*, c. XXXV, p. 206.

⁴⁴ STORTI STORCHI 1996, p. 412.

Tale ipotesi può essere poi ulteriormente corroborata dal fatto che le sentenze del 1385 – come vedremo fra breve, pure esigue nel numero e laconiche nei contenuti – non sembrano contenere elementi che facciano supporre l'applicazione di norme di tenore diverso.

4. *Le sentenze*

4.1. *Generalità e aspetti procedurali*

Delineato quindi il contesto nel quale le decisioni contenute nel *Liber sententiarum* vengono a collocarsi, è giunto infine il momento di esaminarne più nel dettaglio i contenuti.

Le sentenze da noi considerate coprono integralmente l'intervallo cronologico della raccolta: le prime due sono emesse infatti il 1° luglio⁴⁵ (si tratta, invero, al pari della successiva decisione del 5 agosto⁴⁶, della definizione di due cause instaurate sotto il governo del podestà precedente, Andrea Pepoli⁴⁷), mentre le ultime due portano entrambe la data del 19 dicembre⁴⁸.

Tutti i giudizi sono relativi a fatti di reato commessi all'interno del territorio cittadino⁴⁹ e conseguono ad inquisizioni svolte da entrambi i giudici criminali dello Zeno, Franceschino de Melis e Arminio de Palma⁵⁰): in relazione ai reati qui considerati non ha quindi avuto modo di operare quell'estensione della competenza territoriale del podestà cui abbiamo fatto cenno in precedenza⁵¹.

⁴⁵ *Liber sententiarum*, ff. 10r-v; 11r-v.

⁴⁶ *Ibidem* 1385, ff. 23r-24r.

⁴⁷ Cfr. VERGA 1901, p. 44.

⁴⁸ *Liber sententiarum*, ff. 88v-89r.; 89r-90r. Le rimanenti sentenze sono pronunciate nelle seguenti date: 16 settembre, *ibidem*, ff. 47r-v; 14 ottobre, 64v-65r; 4 novembre, 66r-v; 67r-68v; 18 novembre, 79v-80r; 12 dicembre, 83r-84v.

⁴⁹ Solo in un caso si fa menzione di reati commessi, oltre che in città, anche in luoghi ordinariamente sottratti alla giurisdizione del podestà milanese (v. *Liber sententiarum*, f. 89v). Sul punto, vedi nota 100.

⁵⁰ Per la prosopografia dei giudici al criminale a Milano in età viscontea si rimanda al saggio di Fabrizio PAGNONI 2021, in questo volume.

⁵¹ V. § 2. In tutto il *Liber sententiarum*, inoltre, pur essendo presenti decisioni relative a reati commessi nel contado (v. ad esempio *Liber sententiarum*, f. 5v), non sembra esservi nemmeno traccia dell'ampliamento a tre del numero dei giudici al criminale, autorizzato da Gian Galeazzo Visconti nell'agosto del 1385 proprio in conseguenza dell'estensione della competenza territoriale podestarile (Decreto 12 agosto 1385, in OSIO 1864, p. 257 e sgg.): sul punto, v. VERGA 1901, p. 11.

Per quanto concerne i profili relativi all'avvio del procedimento, le pronunce a nostra disposizione sembrano smentire l'assunto del Verga (riferito invero all'intero complesso dei registri podestarili a noi pervenuti) secondo cui prevalenti sarebbero state le forme della querela di parte e della denuncia (*significatio*) da parte degli anziani delle Parrocchie, mentre rarissimi, al contrario sarebbero stati i casi di *inquisitio* diretta da parte degli organi di giustizia cittadini⁵². In realtà, anche rispetto ad un limitatissimo numero di sentenze, abbiamo potuto riscontrare come, pur non mancando ipotesi di querela⁵³ e di denuncia da parte degli anziani⁵⁴, la forma più frequente che le fonti ci restituiscono è quella dell'*inquisitio ex officio*: essa infatti ricorre in quattro casi su dieci⁵⁵.

A ben vedere, poi, querele e denunce costituiscono null'altro che il momento di consolidamento di un procedimento già avviato in presenza di una precedente « fama⁵⁶ publica » (« motore primo di ogni inchiesta »⁵⁷, destinata a prendere « il posto dell'accusatore come una persona fittizia »⁵⁸) e di una « clamosa insinuatō » derivante « non a malevolis nec suspectis, sed a fidedignis personis »: frequentissima è la ricorrenza, anche nei casi qui considerati, di tale formula⁵⁹, di matrice canonistica⁶⁰, che segnala chiaramente l'ormai compiuta transizione ad una dimensione in-

⁵² L'Autore segnalava addirittura la ricorrenza di un solo caso sul totale dei registri da lui compulsati: VERGA 1901, p. 15, nota 1.

⁵³ Querela che ricorre in due pronunce: una nei confronti di Iohanulus de Bonsignoribus, accusatio di *robaria* dal genero Marcollo da Lampugnano e successivamente assolto (*Liber sententiarum*, f. 24r); l'altra contro Peronus Raveretus, per lo stesso reato, ove il querelante era Beltramollo De Ello, frate professo dell'ospizio di S. Celso, fatto oggetto di un assalto violento da parte del soggetto citato insieme con alcuni complici (*ibidem*, f. 87v).

⁵⁴ Sono tre le sentenze che richiamano tale modalità di avvio del processo. Due riguardano soggetti imputati del reato di *robaria*: Iohanulus de Besucio, denunciato da un anziano della parrocchia di S. Martino al Corpo a PortaVercellina (cfr. *ibidem*, f. 64v) e Paolo da Borsano, denunciato da un anziano della parrocchia di S. Babila (*ibidem*, f. 79v). La terza è relativa ad un furto commesso da un *fur famosus*, Antonio da Arestio, denunciato da due anziani della Parrocchia di San Lorenzo Maggiore (*ibidem*, f. 66v).

⁵⁵ Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 11r; 47r; 67r-v; 88r; 89r.

⁵⁶ Sul centrale concetto di *fama* nell'ambito della giustizia medievale, si v. almeno MIGLIORINO 1985; VALLERANI 2005 e le ulteriori indicazioni bibliografiche contenute alle note seguenti.

⁵⁷ VALLERANI 2009, p. 48.

⁵⁸ VALLERANI 2011, p. 118.

⁵⁹ Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 24r; 64v; 66r-v; 67v; 79v; 83r-v; 88r; 89r.

⁶⁰ Essa riproduce infatti testualmente un passo tratto dalla decretale *Qualiter et quando*, pubblicata da Innocenzo III nel 1206 e poi confluita nei canoni del Concilio Lateranense IV (1215) e infine

quisitoria del processo criminale⁶¹, a sua volta specchio di un fenomeno di ‘pubblicizzazione’ della giustizia penale di cui avremo modo di rilevare altre tracce⁶².

Continuando ad analizzare le nostre sentenze su un piano squisitamente processuale, vengono in rilievo ancora alcuni aspetti meritevoli di menzione.

In primo luogo si deve osservare che quasi tutte le *inquisitiones* si sono svolte alla presenza degli imputati. Si riscontra solo un caso nel quale il giudice ha proceduto nei confronti di un imputato contumace: si tratta del procedimento contro Peronus Raveretus, imputato di *robaria* e condannato, per *inoboedientia* nei confronti dell’ordine di comparizione, al bando per cinque anni, oltre alla sanzione irrogatagli per il reato commesso⁶³.

Secondariamente, alla quasi totalità delle condanne si è pervenuti in forza della confessione degli imputati⁶⁴.

riprodotta nel *Liber Extravagantium* di Gregorio IX (1234). Per il testo della decretale, considerata all’origine della riemersione della procedura inquisitoria (sul punto, da ultimo, v. VALLERANI 2009, pp. 45 e sgg. e soprattutto CHIODI 2018, ove ampia bibliografia), v. X. 5.1.17, in FRIEDBERG 1955, col. 738 e sgg.

⁶¹ Mi permetto di rinviare, sul punto, alla approfondita riflessione di Chiara VALSECCHI 2021 contenuta in questo volume.

⁶² Tale fenomeno di pubblicizzazione si risolverebbe, secondo alcuni, in una lenta ma costante ed inesorabile transizione del diritto penale da una dimensione ‘negoziata’ a forme più spiccatamente ‘egemoniche’ (è questa, notoriamente, la prospettiva dischiusa da SBRICCOLI 1998; per una rassegna ragionata dell’evoluzione di questo Autore al riguardo, v. ZORZI 2007); secondo altri, esso si presenterebbe, al contrario, specie in età comunale, in forme più correttamente definibili come ‘consociative’: da questo punto di vista, il coinvolgimento nell’*iter* processuale di « soggetti di estrazione squisitamente sociale » (quali possono essere ad esempio considerati gli anziani delle parrocchie, richiamati dalle nostre fonti), tenuti a svolgere – attraverso la loro attività di sorveglianza e di denuncia – un ruolo prodromico ma essenziale nell’amministrazione della giustizia, ne sarebbe la più eloquente dimostrazione (v. TREGGIARI 2020, p. 30). Sul ruolo ‘pubblico’ svolto dagli anziani, non solo a Milano, in età comunale, v. GRILLO 2017, p. 28.

⁶³ *Liber sententiarum*, f. 84r. La pena del bando per il contumace era prevista già nelle consuetudini milanesi del XIII secolo (Tit. III. *De ordine causarum criminalium*, 1, in BESTA-BARNI 1949, p. 66) ed era poi passata negli statuti cittadini (cfr. *Statuta criminalia*, Cap. 8. *Qualiter requisitio in maleficiis sit facienda*, f. 4v). Sui complessi rapporti fra contumacia e bando nella tradizione giuridica medievale, si v., in termini generali, PERTILE 1892, p. 309 e sgg.; CALISSE 1895, pp. 260 ss.; CALISSE 1906, pp. 417 ss.; MASSETTO 1994a, p. 86 e sgg. Più specificamente dedicati al bando i saggi di GHISALBERTI 1960; CAVALCA 1979; ZENDRI 2016.

⁶⁴ L’unica eccezione, a quanto ci consta, è rappresentata dal processo a carico di Azino Regina e di Antonio della Croce, imputati di *insultum et aggressura* e di *robaria* e condannati non in seguito a confessione, bensì « tam per legitimas probationes quamque per testes receptos »: *Liber sententiarum*, f. 47v.

Tale riferimento alla intervenuta confessione dei rei, dischiude due problematiche decisamente rilevanti. Innanzitutto sorge un interrogativo riguardo al modo in cui si è pervenuti all'ottenimento della *regina probationum*. A dar credito alla nostra fonte, emerge nella quasi totalità dei casi come la confessione sia stata « legittima » e « in iudicio sponte facta »⁶⁵, apparentemente a voler segnalare la rinuncia al ricorso allo strumento della tortura, che si è ipotizzato essere, nella Milano viscontea, alquanto circoscritto⁶⁶ se non addirittura assente⁶⁷.

La circostanza che, in almeno due delle sentenze da noi esaminate, alle formule sopra ricordate si aggiunga l'espressa menzione del fatto che il giudice non abbia proceduto all'esperimento di tale mezzo di formazione della prova⁶⁸ dà tuttavia adito ad alcuni interrogativi.

Potrebbe essersi trattato infatti del semplice scrupolo di un notaio preoccupato di precisare tale evenienza, implicita in altre pronunce, o dell'acribia dimostrata da un giudice al criminale nella redazione di un verbale d'*inquisitio*. Ma potrebbe essere formulata anche un'altra ipotesi. È noto infatti che la confessione resa in conseguenza della *quaestio* – e vale la pena di ricordare che gli statuti milanesi autorizzavano espressamente, in relazione ad alcuni reati di particolare gravità, fra cui quelli da noi considerati, il ricorso alla tortura⁶⁹ – non fosse considerata pienamente utilizzabile se non dopo la sua ratifica, compiuta dall'imputato libero da tormenti e decorso un determinato lasso di tempo. Tale ratifica produceva l'effetto di rendere spontanea la confessione precedentemente estorta⁷⁰.

Il riferimento, nelle nostre sentenze, ad una confessione *sponte facta* potrebbe quindi riferirsi anche a casi di ratifica intervenuta successivamente alla confessione resa sotto tortura, potendo quindi escludersi con certezza il ricorso ai tormenti solo laddove tale circostanza risulti espressamente segnalata nelle decisioni.

⁶⁵ Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 10v; 65r; 66v; 68r; 80r; 88v; 90r.

⁶⁶ Sul punto, si veda, in questo volume, il saggio di Alessandra BASSANI 2021, in particolare nota 10.

⁶⁷ Rinvio anche qui, sul punto, al già menzionato saggio di Chiara VALSECCHI 2021 in questo volume, in particolare testo corrispondente alla nota 91.

⁶⁸ Si tratta, tra l'altro, delle sentenze a carico di due *fures famosi*, Antonius de Arestio e Beltramus de Herba, nelle quali si legge che la confessione è stata resa « non per errorem nec vi tormentorum »: v. *Liber sententiarum*, ff. 66v; 68r.

⁶⁹ Cfr. *Statuta criminalia*, cap. 24, f. 5r.

⁷⁰ Sul punto, e, in generale, sulle problematiche legate alla ratifica della confessione, si veda, ampiamente FIGORELLI 1953-1954, II, p. 117 e sgg.

Ciò finirebbe ovviamente per gettare una luce affatto diversa sull'intero complesso delle pronunce podestarili contenute nel *Liber sententiarum*. Va precisato tuttavia che, allo stato attuale della documentazione disponibile, tale ipotesi resta confinata nell'ambito delle mere congetture.

Un altro problema legato alla confessione giudiziale è quello degli effetti da questa prodotti. A suo tempo il Verga aveva notato che, mentre la contumacia spesso portava all'inasprimento delle pene, la confessione al contrario ne determinava la mitigazione⁷¹. Ebbene, dall'unica sentenza pronunciata nei confronti di un assente, emerge come la contumacia venga senz'altro parificata ad una confessione e determini automaticamente la condanna dell'imputato⁷², ma non risulta che da essa derivi anche un inasprimento sanzionatorio. Quanto alla confessione, per contro, solo in un caso leggiamo che la pena pecuniaria, irrogata *arbitrio iudicis*, risulta « mitigata propter confessionem [così] » (e peraltro la riduzione non è riferita alla pena per la *robaria* commessa dall'imputato ma si applica alla sanzione, assai più rilevante, conseguente al contestuale e più grave reato di « insultum et aggressura cum vulneribus » da lui perpetrato)⁷³; negli altri casi non si fa menzione di alcuna mitigazione, e in particolare i *fures famosi*, sia pure *sponte confessi* (anche laddove si tratti di una confessione 'realmente' spontanea⁷⁴), vengono spediti al patibolo senza esitazione alcuna.

L'ultimo aspetto procedurale di rilievo emergente dalla lettura della nostra sentenza riguarda il termine a difesa non inferiore a tre giorni che, conclusa l'inquisizione, gli statuti milanesi prescrivevano venisse obbligatoriamente concesso all'imputato, pena l'invalidità della sentenza e la comminatoria di una sanzione pecuniaria a carico del magistrato coinvolto⁷⁵.

Anche sotto questo aspetto si può notare, nelle nostre decisioni, qualche particolarità e qualche incongruenza. In particolare, possiamo osservare che detto termi-

⁷¹ VERGA 1901, p. 19 e sgg.

⁷² Nella già menzionata sentenza contro Peronus Raveretus, si legge infatti che l'imputato « habetur pro confesso et convinto et eius contumacia habita pro vera et legitima confessione et probatione secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani »: cfr. *Liber sententiarum*, f. 84r. Che la contumacia fosse equiparata ad una confessione lo osservavano anche LATTES 1889, p. 149 e VERGA 1901, p. 17.

⁷³ Cfr. *Liber sententiarum*, f. 65r.

⁷⁴ Dei quattro imputati così qualificati, a due sono espressamente stati risparmiati i *tormenta* (v. nota 68), mentre per gli altri due ricorre solo la consueta formula della « confessio sponte in iudicio facta »: cfr. *ibidem*, ff. 88v; 90r.

⁷⁵ *Statuta criminalia*, cap. 30, f. 6r.

ne, il più delle volte non specificato nella durata e comunque sempre dichiarato « iam elapsum », viene sempre ridotto, nei confronti dei *fures famosi*, al minimo di tre giorni prescritto dallo statuto⁷⁶. Inoltre esso, inspiegabilmente, non risulta essere stato stabilito in un caso di *robaria* conclusosi con la condanna dell'imputato ad una pena pecuniaria⁷⁷.

4.2. *Le fattispecie di reato*

Venendo ora all'ultima ma forse più rilevante parte della nostra ricostruzione, è tempo di volgere lo sguardo sugli elementi delle decisioni che concernono specificamente il merito della repressione dei reati contro il patrimonio qui considerati.

Per quanto riguarda il *furtum*, si può osservare che, a differenza di quanto accade per altri reati, nelle sentenze la descrizione del fatto avviene attraverso la puntuale menzione degli elementi costitutivi dell'illecito. Nelle pronunce podestarili, appare infatti sempre ricorrente, con minime variazioni lessicali, la premessa che il fatto sia avvenuto « animo et intencione furandi et furtum comitendi [così] et perpetrandi et sibi lucrandi » e che l'autore del reato « furatus fuit et furtive subtraxit » i beni « et [ipsos] subtraxit et exportavit contractando [così] de loco ad locum quo voluit contra voluntatem [domini] »⁷⁸.

Si tratta di uno sforzo definitorio che il giudice comunale evidentemente non compie a partire dalla normativa statutaria, assolutamente silente al riguardo⁷⁹, ma sulla base della tradizione romanistica⁸⁰, ripresa e sviluppata dalla scienza criminalistica tardo-duedecentesca⁸¹. E, si badi, questa tradizionale tendenza a delineare la disciplina repressiva del furto a partire dalla sua nozione sarà riflessa, in età moderna,

⁷⁶ Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 66v; 67v; 88v; 90r.

⁷⁷ *Ibidem*, ff. 79v-80r

⁷⁸ *Ibidem*, ff. 10r-v; 66v; 67v; 88v; 90r.

⁷⁹ V. note 23 e 24.

⁸⁰ È celeberrima infatti la definizione che Paolo dà del furto in Dig. 47.2.1.3, come « contractatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve ».

⁸¹ Si veda infatti l'opera di Alberto da Gandino, ove si definisce il furto come « fraudolenta contractatio rei alienae mobilis, corporalis, quae fit animo lucrandi invito domino, scilicet gratia rei, vel ususfructi, vel possessionis » (ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis, De furibus et latronibus et eorum receptatoribus rubrica*, n. 1, p. 306. Sulla riflessione penalistica del giurista cremasco, si veda QUAGLIONI 1999; VALLERANI 2009).

anche nell'opera di un grande criminalista operante in area lombarda come Giulio Claro, solitamente sospettoso nei confronti delle definizioni legali⁸².

Ma v'è di più. In tutte le sentenze da noi esaminate, infatti, questa *diffinitio furti* è preceduta da una singolarissima formula – che ci pare abbia un ulteriore riscontro, nel *Liber sententiarum*, esclusivamente nelle decisioni relative a reati gravissimi quali l'omicidio⁸³ e il veneficio⁸⁴ – secondo la quale l'inquisito avrebbe agito « mallo modo et ordine, scienter et dolose, spiritu diabolico instigatus, Deum pre oculis non habendo, set pocius humani generis inimicum »⁸⁵. Tale dizione, che richiama in parte, *a contrario*, la formula di una già menzionata decretale innocenziana⁸⁶, avrebbe conosciuto un largo impiego non solo nei procedimenti inquisitoriali, ma, anche e soprattutto, in innumerevoli processi criminali d'età medievale⁸⁷, fino a transitare nelle pratiche criminali di età moderna⁸⁸. Per quanto più direttamente ci riguarda, v'è da osservare che essa viene impiegata non solamente per connotare il disvalore morale della condotta criminosa⁸⁹ (secondo l'atteggiamento tipico di un

⁸² La definizione di Claro (« Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus eius possessionisve »: CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, § *Furtum*, n. 1, f. 19v; in argomento, v. MASSETTO 1994, p. 133 e sgg.) è identica a quella romanistica e si avvicina molto anche a quella sopra menzionata di Alberto da Gandino, quest'ultima più sinteticamente ripresa nel XV secolo da Angelo Gambiglioni (cfr. GAMBIGLIONI 1578, Tit. *Et vestem coelestem foderatam*, n. 37, f. 173r: « Furtum est contractatio animo lucrandi rem vel possessionem, vel tantummodo usum rei »; sul punto, v. ZORDAN 1976, pp. 283 ss.).

⁸³ Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 1v; 5v; 36v; 90v; 94v.

⁸⁴ *Ibidem*, f. 62V.

⁸⁵ *Ibidem*, ff. 10r; 66v; 67v; 88v; 89r.

⁸⁶ Quella di agire « Deum prae oculis habentes » era infatti l'indicazione operativa fornita da Innocenzo III agli inquisitori nella già menzionata decretale *Qualiter et quando* (FRIEDBERG 1955, col. 379; v. sopra nota 60). Sulla predilezione di questo pontefice per tale formula e sul frequente utilizzo da parte sua, v. MONTINI 2012, p. 365 e sgg.

⁸⁷ Baldo rammenta ad esempio che « hoc est quod dicitur in sententiis criminalibus, talis diabolico spiritu instigatus Deum prae oculis non habendo »: BALDO DEGLI UBALDI, *Ad tres priores Libros Decretalium Commentaria*, c. *Firmiter, De summa Trinitate et fide catholica* (X. 1. 1), n. 6, f. 6v. Sulle ragioni dell'impiego della formula nell'ambito della giustizia penale, v. ZORZI 1993, p. 182. Per limitarci qui ad un concreto esempio documentale, v. PERI 2003, p. 55. Per una singolare coincidenza, la formula è presente anche nella sentenza con la quale, nel 1391, viene condannata a morte per adulterio Agnese, figlia di Bernabò Visconti e moglie di Francesco Gonzaga (si veda il testo della sentenza in CIBRARIO 1835, p. 26). Su tale vicenda si veda ora CROUZET PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019.

⁸⁸ Si veda ad esempio NOVELLO 1555, f. 4r.

⁸⁹ Sul punto, v. ZORZI 2007, p. 228.

contesto sociale e giuridico che, come è stato osservato, « considerava ogni trasgressione all'ordine costituito un consapevole abbandono della legge divina – quella che disciplinava il bene e l'ordine terreno ai fini della pace in questo mondo e della eterna salvezza nell'altro – e una adesione colpevole a quella del suo avversario »⁹⁰), ma pare svolgere, all'interno delle nostre decisioni, pure una funzione più direttamente pratica. La sua ripetizione (anche in forma sintetica: « spiritu diabolico instigatus ut supra ») all'interno della medesima decisione pare infatti avere lo scopo di enumerare i reati commessi, al fine di giustificare gli aumenti sanzionatori correlati dallo statuto alla reiterazione del reato⁹¹.

Un'altra circostanza singolare consiste nel fatto che, su cinque giudizi che riguardano tale reato e che immancabilmente si concludono con la condanna degli imputati, ben quattro sono pronunciati nei confronti di *fures famosi*, per i quali, come abbiamo già osservato, la sorte ineludibile è quella della forca⁹². Si assiste quindi alla tendenza a limitare la repressione ai fatti di maggiore gravità, peraltro attraverso una risposta particolarmente severa.

Un'altra tendenza che si osserva in quest'ambito è quella che vede colpiti soprattutto i ladri (*famosi* o meno) stranieri⁹³, vagabondi⁹⁴ o uomini « male condicionis et fame »⁹⁵. Si tratta, con tutta evidenza, di soggetti particolarmente versati in questo genere di condotte (vuoi per professionalità, vuoi per bisogno), che pur operando all'interno di un contesto sociale in cui si assiste ad una progressiva 'pubblicizzazione' della sfera penale – già menzionato fenomeno che si fonda, come è stato osservato, su di un'idea di giustizia « che assicura la vendetta pubblica, e punisce per retribuire, ma anche per dissuadere, con l'inesorabilità e l'esemplarità della pena; quella che non sta nella logica della riparazione contrattata dell'offesa, ma in quella della repressione unilaterale della violazione e della rimozione del pericolo »⁹⁶ (di cui

⁹⁰ Così CARBONE 2006, p. 69.

⁹¹ V. sopra nota 24.

⁹² A dire il vero, per una di queste sentenze il dispositivo risulta mancante, probabilmente a causa di una lacuna riguardante uno dei fascicoli poi rilegati in volume (cfr. *Liber sententiarum*, f. 66v), ma dal tenore della parte di sentenza superstite nulla fa presagire un esito della vicenda diverso dalla condanna alla *poena capitis*.

⁹³ *Ibidem*, ff. 10r; 66r; 88r; 89r.

⁹⁴ *Ibidem*, ff. 10r; 66r.

⁹⁵ *Ibidem*, f. 66r.

⁹⁶ SBRICCOLI 2002, p. 5 e sgg.

vi è traccia evidente in talune formule contenute nelle decisioni, nelle quali si specifica che il reato è stato commesso « contra ... honorem regiminis nostri et curie nostre »⁹⁷ o che la risposta repressiva è stata inflitta al colpevole « ut eius poena aliis transeat in exemplum »⁹⁸) – finiscono per subire un trattamento più consentaneo alla precedente concezione ‘negoziata’ della giustizia⁹⁹, a dimostrazione della reciproca ‘permeabilità’ di queste due dimensioni nell’ambito del concreto divenire storico.

Un ulteriore aspetto problematico connesso alla figura dei *fures famosi* consiste nel fatto che le sentenze che denominano in tal modo gli imputati non specificano gli elementi su cui tale qualificazione si fonda. In concreto l’omissione – probabilmente determinata dal fatto che il giudice al criminale, incaricato di un accertamento in tal senso, non ne aveva riportato i termini nel verbale dell’*inquisitio* – non appare particolarmente rilevante, poiché i *fures* denominati quali *famosi* si erano resi responsabili di sottrazioni reiterate o di entità rilevante, in modo da essere destinati alla pena capitale indipendentemente dalla sussistenza della *fama*¹⁰⁰: ad esso sarebbe stato applicabile il capitolo degli statuti che prevedeva inderogabilmente, anche per i *fures non famosi* che avessero sottratto più di 50 lire di terzoli o che avessero commesso più di tre furti, l’applicazione della *poena capitis*¹⁰¹.

⁹⁷ Cfr. *Liber sententiarum*, ff. 10v; 66v; 68r; 89r; 90r.

⁹⁸ È, questa, la formula puntualmente ripetuta in tutte le sentenze che prevedono la pena capitale: v. *ibidem*, ff. 68v; 89r; 90r.

⁹⁹ Quella « che orienta la giustizia sull’appartenenza e sulla protezione, riservandola ai membri della comunità e che esclude i forestieri, i vagabondi, i *sans aveu*, e tutti quelli che, pur membri della comunità, se ne sono separati per essersi messi contro di essa (banditi, *latrones*, incendiari, delinquenti abituali, *inner foes*, ma anche *disturbers* ritenuti incorreggibili o devianti avvertiti come pericolosi): costoro sono *intractabiles*, e perciò sottoposti a sommarie procedure pubbliche, sovente espeditive, finalizzate alla pena e dettate da spirito eliminativo »: SBRICCOLI 2002, p. 5.

¹⁰⁰ Antonio de Arestio aveva infatti tratte dal magazzino della vittima 29 braccia di panni di lana, per un valore di oltre 60 lire (*Liber sententiarum*, f. 66v). Beltramo da Erba, emblematicamente detto *Ferretum*, aveva rubato indumenti per un valore di oltre 94 lire (f. 67v). Filippo Giovanni da Otestach aveva sottratto al fiorentino Nicola da Signa 122 lire 17 soldi (f. 88v). Angelino de Aslaude, infine si era reso responsabile, a Milano e a Pavia, di almeno sei furti che gli avevano fruttato non meno di 24 lire di terzoli e 23 fiorini (f. 89r-v). In quest’ultimo caso, sono computati anche i reati commessi fuori dalla giurisdizione del podestà milanese, il che lascia supporre una sua competenza in quanto titolare del *forum deprehensionis*. In età moderna sarà Giulio Claro ad affrontare alcuni specifici aspetti della repressione dei furti commessi extra territorium (CLARO, *Receptarium Sententiarum Liber Quintus*, § *Furtum*, n. 11, vers. *Sed pone*, f. 20v-21r; sul punto, vedi MASSETTO 1994, p. 140 s.). A proposito della riflessione dei giuristi medievali intorno alla possibilità di punire reati commessi *extra territorium*, v. ISOTTON 2012, in particolare p. 68 e sgg.

¹⁰¹ V. sopra nota 24.

In linea di principio, tuttavia, sorge il problema di verificare i parametri in base quali gli autori di un furto potessero essere così qualificati.

Nel perdurante silenzio dello statuto sul punto¹⁰², è quindi opportuno estendere lo sguardo la scienza criminalistica di diritto comune, con un riguardo particolare alle fonti coeve alle nostre sentenze, anche se risulterà non del tutto inutile gettare un breve sguardo anche sui successivi sviluppi, soprattutto quelli relativi alla dottrina penalistica d'area lombarda¹⁰³.

Bartolo da Sassoferrato affronta il problema dell'individuazione dei *fures famosi*, definendoli genericamente come «illi qui hoc saepius fecerunt, si contra eos de hoc fama publica laborat»¹⁰⁴. Più precisa, al riguardo, risulta l'opinione di Baldo, il quale indica in almeno tre i furti che è necessario commettere per ricevere tale qualifica:

« Sed pro tertio furto, quia qui delictum in consuetudinem deducit, ad furcas suspenditur de generalis consuetudine, que eo ipso reputat publicum et famosum furem, ut quod fecit tot et tanta furta, vel saltem reputat eum grassatorem »¹⁰⁵.

La riconduzione all'osservanza di una *generalis consuetudo* appare conformarsi perfettamente alle indicazioni provenienti dalle fonti statutarie milanesi: in tal modo, infatti, la risposta sanzionatoria prevista per il *fur famosus* plurirecidivo¹⁰⁶, si

¹⁰² V. sopra nota 23.

¹⁰³ Ci si limiterà, in questa sede, ad affrontare le suggestioni emergenti dalla lettura delle sentenze. Per una più estesa disamina dei problemi interpretativi sorti in età medievale intorno alla fattispecie del furto, si rinvia ad ALESSI 1973, in particolare p. 576e sgg.

¹⁰⁴ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria*, 1547, § *Famosos*, L. *Capitali*, *De Poenis* (D. 48.19.28.15), n. 1, f. 208r. Altrettanto generica sarà, in età moderna, la definizione dei *fures famosi* fornita da Egidio Bossi, il quale, nel sostenere il ruolo della *fama* nell'aggravamento sanzionatorio del furto, aggiunge che «oportet probare plura latrocinia»: BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De inquisitionibus*, n. 32, p. 29. Su questo grande criminalista milanese si v. DI RENZO VILLATA 1996.

¹⁰⁵ BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, in Auth. *Sed novo iure*, *De servis fugitivis* (post C. 6.1.3), n. 5, f. 5r.

¹⁰⁶ Che si tratti, nel caso del *fur famosus*, di un'ipotesi di recidiva e non di semplice reiterazione del reato, si può dedurre proprio dall'affermazione di Claro qui di séguito richiamata nel testo, in cui si definiscono i *fures famosi* « infamati » da più furti. Una conferma ulteriore in tal senso è rappresentata dall'opinione espressa da Egidio Bossi, secondo il quale « dicuntur famosi ex eo solum, quod sunt damnati de furto vel rapina, post sententiam » (BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De Furtis*, n. 36, p. 204). È noto infatti che nel caso del furto, qualificato *delictum privatum* dalle fonti giustiniane, l'*infamia* può essere determinata solo *ex sententia* o comunque per effetto di una confessione giudiziale. Sul

eguaglia a quella riservata ai *fures non famosi* che abbiamo reiterato i furti per tre o più volte¹⁰⁷. Il medesimo punto di vista sarà ripreso, in età moderna, anche da Giulio Claro, il quale definirei pure famosi come « infamati de pluribus furtis », precisando a sua volta che « plura furta dicuntur tria de generali consuetudine » ed indicando altresì l'esistenza di una *communis opinio* al riguardo¹⁰⁸.

A proposito della necessità della commissione di tre furti per la condanna ad una *poena capitis*, va osservato che la dottrina criminalistica individua alcune eccezioni, sia nel senso di un maggior rigore sia in senso più garantistico.

Emblematico, in particolare, è l'atteggiamento di Baldo, nel pensiero del quale tali tendenze risultano singolarmente compresenti. Il giurista perugino, da un lato, sostiene infatti che anche la commissione di un solo furto, di grande entità, possa eccezionalmente condurre alla condanna ad una pena capitale¹⁰⁹, secondo un'idea rigorosa che aveva a suo tempo ispirato anche la legislazione milanese¹¹⁰, ma che sarà tuttavia sottoposta alla vivace critica di buona parte della scienza giuridica successiva¹¹¹.

punto, v. MIGLIORINO 1985, in part. p. 118. Inoltre si deve osservare che la logica stessa delle norme statutarie milanesi, che imponevano la distinzione fra *fures famosi* e *non famosi*, non sarebbe stata rispettata se la condizione per rincorrere una condanna capitale fosse stata la medesima per entrambe le categorie.

¹⁰⁷ V. sopra nota 24.

¹⁰⁸ CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, § *Furtum*, n. 9, vers. *Scias tamen*, f. 20r. In precedenza il giurista veronese Bartolomeo Cipolla, reputato l'artefice dell'« esposizione più ampia ed approfondita del regime della pena di furto » e del « tentativo di trarre, dalla considerazione delle fonti romanistiche ... tutte le possibili conseguenze per l'interpretazione degli statuti » (ALESSI 1973, p. 582 e sgg.), aveva qualificato in modo meno esatto il *fur famosus* come « ille, consuevit furari, puta bis vel ter »: CIPOLLA, *Varii Tractatus*, in Auth. *Sed novo iure, De Servis fugitivis* (post. C. 6.1.3), n. 47, p. 710.

¹⁰⁹ BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, in Auth. *Sed novo iure, De servis fugitivis* (post C. 6.1.3), n. 5, f. 5r-v: « Ego dico quod pro uno furto multum enormi quis potest suspendi, quia saepe unum magnum furtum equivalet tribus parvis ».

¹¹⁰ Abbiamo visto come nello statuto sia le norme in tema di *furtum* che quelle relative alla *robaria* comminano la forca nel caso in cui il reato commesso abbia preso di mira beni di valore superiore ad una certa soglia: v. sopra note 21-22, 24.

¹¹¹ Già Bartolomeo Cipolla, raccogliendo una lezione di Raffaele Fulgosio e di Paolo di Castro, segnalava come « plus aggravatur delictum ex frequentia quam ex magnitudine rei subtractae » (CIPOLLA, *Varii Tractatus*, in Auth. *Sed novo iure, De Servis fugitivis* (post. C. 6.1.3), n. 76, p. 717. Anche GIASONE DEL MAINO, *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria*, L. *Cum servus, De condicione causa data* (D. 12.4.15), n. 8, f. 123v, affermerà che « leges et statuta praeponderant con-

D'altro canto, lo stesso Baldo cerca di attenuare la draconiana regola dei tre furti introducendo alcuni interessanti criteri enumerazione degli stessi.

Anzitutto egli precisa che più furti commessi nel medesimo luogo e nello stesso intervallo di tempo devono essere considerati come un solo furto, « quia mens statutis intendit gravius punire propter consuetudinem delinquendi, in qua consuetudine requiritur temporis intervallum »¹¹². Inoltre egli ritiene che nemmeno una generica confessione del reo di avere commesso più furti in tempi e luoghi diversi sia sufficiente ad imputarglieli, « quia confessio generalis est incerta, cum non constet de rebus subtractis »¹¹³. Infine il giurista perugino afferma che anche la confessione di avere sottratto più beni nello stesso luogo e in tempi diversi non sia sufficiente a dimostrare la pluralità delle trasgressioni: « Ista verba, diversis temporibus sunt obscura, quia potest intelligi diversis temporibus continuatis et sic non reputantur plura »¹¹⁴.

Siffatto atteggiamento 'garantistico' avrebbe avuto una notevole eco nei giuristi lombardi successivi: anche Giasone del Maino, infatti, in ciò seguito da Egidio Bossi, reputerà insufficiente una generica confessione dell'imputato nel senso sopra descritto¹¹⁵.

Nelle sentenze da noi esaminate non emerge un'esplicita traccia dell'osservanza di queste soluzioni dottrinali, ma si può comunque notare la preoccupazione, da parte del giudice, di enumerare con precisione i furti commessi, attraverso il già ricordato ricorso a formule all'uopo concepite¹¹⁶. Come pure si afferma la tendenza a considerare come un solo furto la sottrazione della pluralità di beni in unico contesto spazio-temporale: è il caso, per limitarci ad un solo esempio, del processo

suetudinem furandi et non rem furatam » (v. anche GIASONE DEL MAINO, *In Primam Codicis partem Commentaria*, L. *Licet servilis, De precibus imperatori offerendis* (C. 1.19.1), n. 7, f. 36v.). Sulla medesima scia si collocheranno poi i massimi criminalisti del cinque lombardi del Cinquecento, Egidio Bossi (cfr. BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De Furtis*, n. 16, p. 203) e Giulio Claro, il quale affermerà che « contra Baldum est communis opinio » (CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, § *Furtum*, n. 10, vers. *Sed an*, f. 20r).

¹¹² BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, in Auth. *Sed novo iure, De servis fugitivis* (post C. 6.1.3), n. 8, f. 5v.

¹¹³ *Ibidem*, n. 9.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ GIASONE DEL MAINO, *In Primam Infortiati Partem Commentaria*, L. *Fructus, De soluto matrimonio* (D. 24.3.7.pr.), n. 9, f. 15r; BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De Furtis*, n. 17, p. 203.

¹¹⁶ V. sopra p. 222.

contro Anes de Lamagna – in cui all'imputato viene contestata la sottrazione, *noctis tempore*, nell'abitazione della vittima, di una borsa, un anello una veste ed un paio di calzari – che si chiude con la condanna alla perforazione auricolare, pena che lo statuto commina *pro primo furto* ¹¹⁷.

Il riferimento a questa decisione ci consente poi di far cenno ad un ultimo elemento segnalato dalla dottrina criminalistica d'età moderna intorno alla interpretazione delle norme statutarie milanesi relative al furto. Egidio Bossi rifletterà in particolare intorno alla disposizione che consente ai *fures non famosi, pro secundo furto*, di scampare alla pena capitale attraverso la conclusione di una pace privata con la vittima ¹¹⁸ e avvertirà come

« in Senatu fuit dubitatum, an pax prodesset quoad primum, et super hoc quaesitum fuit diligenter a notariis de stylo, et inventum quod etiam in practica obserbatur, quod pax tollebat primum», concludendo che «ita Senatus ordinavit in futurum esse servandum» ¹¹⁹.

Ci si potrebbe quindi chiedere se una simile soluzione fosse già contemplata nella *practica iudicandi* del podestà milanese, ma, purtroppo, la decisione noi pervenuta non fa riferimento ad accordi intervenuti tra reo e vittima e perciò non ci consente in alcun modo di verificare il dato.

Per quel che riguarda invece il reato di *robaria*, il panorama delle decisioni si presenta più vario e meno connotato da elementi formalistici.

Sotto questo secondo profilo, infatti, non si riscontrano le preoccupazioni definitorie che avevano caratterizzato le sentenze relative al furto.

La condotta illecita è spesso descritta esclusivamente nella sua consistenza materiale («robavit et exportavit» ¹²⁰; «derobaverunt et abduxerunt» ¹²¹; «acceptit ... abstulit ... omnia portavit quo voluit» ¹²²; «spoliavit et derobavit»¹²³; «per vim spoliaverunt de possessionibus» ¹²⁴), talora con la menzione della volontà contraria del do-

¹¹⁷ *Liber sententiarum*, f. 10r-v.

¹¹⁸ V. sopra nota 24.

¹¹⁹ BOSSI, *Tractatus varii*, Tit. *De Furtis*, n. 61, p. 206.

¹²⁰ *Liber sententiarum*, f. 24r.

¹²¹ *Ibidem*, f. 47r.

¹²² *Ibidem*, f. 11r, 65r.

¹²³ *Ibidem*, f. 79v.

¹²⁴ *Ibidem*, f. 83v.

minus (« contra voluntatem [eius] »¹²⁵) o dell'intenzione criminosa dell'agente (« mallo modo et ordine ... animo robandi et lucrandi et schachandi ... propter suam superbiam et audaciam »¹²⁶).

Anche la pena, conformemente alle prescrizioni statutarie, è stabilita *arbitrio iudicis*, e si sostanzia esclusivamente in sanzioni pecuniarie in misura variabile dalle 5 alle 200 lire di terzoli¹²⁷.

L'unica causa che sarebbe potuta culminare con l'applicazione di una pena legalmente stabilita (nel caso specifico, visto il valore ingente dei beni sottratti, quella capitale) si conclude al contrario con la piena assoluzione dell'imputato. Si tratta del processo intentato, all'epoca del podestà Andrea Pepoli, a carico di Iohanolus de Bonsignoribus, querelato dal genero con l'accusa di aver violentemente sottratto, in due occasioni, diversi beni – tra cui un cavallo – per un valore di 167 lire di terzoli e di 33 lire imperiali, ma prosciolto poiché

« constat nobis et curie nostre predictum Iohanolum non fuisse nec esse culpabilem de contentis nec aliquo contentorum in dicta inquisitione contra eum ut supra formata, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre evidenter apparet »¹²⁸.

Un esito analogo conosce il processo nei confronti di Petrollus Suriga, accusato di aver violentemente sottratto, nel corso di un'aggressione, un cappuccio di lana del valore di 12 soldi. Anche in tal caso l'*inquisitio* stabilisce l'innocenza dell'imputato¹²⁹, con l'ulteriore indicazione che tale conclusione si è raggiunta « per

¹²⁵ *Ibidem*, f. 11r, 24r.

¹²⁶ *Ibidem*, f. 11r, 79v.

¹²⁷ Sono condannati, rispettivamente, alla pena di 10 e 5 lire di terzoli Azino Regina e Antonio della Croce, ma la pena in tal caso reprime sia la *robaria* (di un cane) che i reati di *insultum et aggressura* commessi nei confronti della vittima (*ivi*, f. 47v). Iohanolus de Besucio è condannato alla pena di cinque lire di terzoli per l'asportazione di un coltello, ma viene prontamente inviato al carcere della Malastalla per l'impossibilità di pagare le 700 lire inflitagli « pro vulneribus » (f. 65r. Numerosi e vari sono i casi di detenzione in carcere per ragione di incapacità economica, per i quali si rinvia a GAZZINI 2017). A 25 lire di terzoli è condannato Paolo di Bursano, per il quale è altresì attestato, in un'annotazione marginale del *Liber*, il pagamento della sanzione nella misura della metà spettante al comune (*Liber sententiarum*, f. 80r). La ben più severa sanzione di 200 lire di terzoli è quella inflitta in contumacia, per il solo capo relativo alla sottrazione di non meglio precisate *possessiones* (da lui compiuta in comitiva nel corso di un violentissimo attacco all'ospizio di San Celso e culminato nella commissione di un omicidio), al già menzionato Peronus Raveretus (*ivi*, f. 84v).

¹²⁸ *Ibidem*, f. 66r.

¹²⁹ « Constat nobis et curie nostre predicta omnia et singulla in dicta inquisitione contenta non fuisse nec esse vera et per ipsum Petrollum non fuisse nec esse commissa »: *ibidem*, f. 11r

legitimas atastaciones et probationes coram dicto domino iudice¹³⁰ et per ipsum dominum iudicem productas et examinatas »¹³¹.

In mancanza dei verbali relativi all'*inquisitio*, attraverso tali generiche affermazioni non è tuttavia dato di sapere in base a quali elementi probatori si sia giunti alla decisione.

L'ultimo elemento che ci pare possa essere messo in rilievo rispetto alle sentenze relative al reato di *robaria* riguarda il fatto che, per una di esse, è stato documentato il raggiungimento di una pace privata¹³² tra la vittima e gli offensori.

È noto che, nell'ambito del già ricordato fenomeno di 'pubblicizzazione' del diritto penale in atto dalla seconda metà del XIII secolo, la portata di tale mezzo transattivo *in criminalibus* sia andata decisamente ridimensionandosi, con la progressiva sottrazione delle vicende processuali alla disponibilità delle parti¹³³, anche se il ricorso alla pace privata non è venuta definitivamente meno in un contesto in cui, come è stato osservato, il nuovo complesso dei poteri officiosi del giudice « si lascia fiancheggiare dal 'sistema della transazione' »¹³⁴, come anche il nostro caso, a distanza di oltre un secolo, tende a dimostrare.

Il tema che in questa sede siamo chiamati a svolgere consiste quindi nello stabilire quale spazio operativo sia stato attribuito nel processo all'accordo intervenuto tra le parti.

Il quadro si presenta apparentemente chiaro, sia dal punto di vista fattuale che da quello normativo.

Questi i fatti. Interlineata alla sentenza a carico di Azino Regina e Antonio della Croce, entrambi condannati per *insultum et aggressura* e per *derobatio*, rispettivamente, alla pena, « mitigata ex arbitrio ... potestatis »¹³⁵, di 5 e 10 dire di terzoli, è annotata la circostanza che il 25 settembre 1385 (la sentenza è stata pronunciata il 16 settembre) sono state depositate, a favore del Comune, cinque lire di terzoli da

¹³⁰ Si tratta, come nel caso precedente, del giudice alessandrino Andrea Ottobelli, magistrato al criminale del podestà Andrea Pepoli.

¹³¹ *Liber sententiarum*, f. 11r.

¹³² Ampia è la letteratura relativa a tale istituto. Per una rassegna bibliografica al riguardo si veda ZORZI 2009. È tuttavia è indispensabile citare almeno, per quanto direttamente ci riguarda, anche PADOA SCHIOPPA 1976.

¹³³ PADOA SCHIOPPA 1976, in particolare p. 224 e sgg.

¹³⁴ SBRICCOLI 1998, p. 88.

¹³⁵ *Liber sententiarum*, f. 47v.

parte del Regina e due lire da parte della Croce, e inoltre sono stati prodotti due *instrumenta pacis* sottoscritti, rispettivamente, il 12 luglio e il 1° settembre¹³⁶.

La situazione testé descritta sembrerebbe aderire abbastanza fedelmente anche alle regole statutarie milanesi in tema di pace privata.

Al contrario del furto, come sappiamo, la transazione tra le parti non è un'eventualità espressamente prevista dalle norme statutarie milanesi in tema di *robaria*¹³⁷. I suoi effetti in relazione a tale reato sono da ricondurre alle disposizioni generali in tema di paci e remissioni d'accusa, contenute nel capitolo 153, *De non persequentibus accusa seu denunciacione*. In base a tale norma, la transazione intervenuta tra le parti fa venire meno la pretesa punitiva del Comune solo nel caso di reati colpiti da pene pecuniarie non superiori a 50 lire di terzoli e, nei reati punibili con una sanzione irrogata *arbitrio iudicis*, la pace privata produce l'ancor più limitato effetto di impedire al giudice l'applicazione di una *poena sanguinis*¹³⁸. La norma inoltre esclude espressamente che qualunque accusa o denuncia relative ad alcuni gravi reati (fra cui è espressamente previsto lo *scachum*) possa essere in alcun modo rimessa¹³⁹.

Poiché la sentenza podestarile prevede che, della sanzione pecuniaria, « medietas perveniat in offenso ... vel alia medietas in comune Mediolani »¹⁴⁰, con il pagamento della pena spettante al comune la previsione statutaria parrebbe pienamente rispettata: l'organo pubblico non rinuncia alla punizione del reato per quanto gli compete, e lascia alla disponibilità delle parti la rimanente quota della pena pecuniaria. Tutt'al più, si può ritenere che il raggiungimento della pace privata possa avere prodotto anche l'effetto di una riduzione sanzionatoria (giusta la già menzionata circostanza che la pena è stata mitigata *arbitrio potestatis*).

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ V. sopra note 21-22.

¹³⁸ *Statuta criminalia*, Cap. 153³⁻⁴, f. 25r-v: « In illis Maleficijs, in quibus non potest fieri condemnatio, ultra libras quinquaginta tertiorum Communi Mediolani applicanda, non possit ulterius per Officium procedi, si facta fuerit pax, vel remissio. In remissione accusae, vel denunciacionis, et in accusa seu denunciacione non probata de crimin, de quo poena esset arbitraria in persona vel in avere, ceseatur tanquam si esset Crimen, ex quo non ingereretur poena sanguinis ». Su queste disposizioni, v. PADOA SCHIOPPA 1976, p. 240 e sgg.

¹³⁹ *Statuta criminalia*, Cap. 153⁸, f. 27r (ma 26r): « Accusatio seu denunciatio facta de aliquo, coram aliquo Iudicante de crimine homicidij vel *scachi*, vel perditionis Civitatis vel Burgi, vel loci, vel castri, vel singularis personae factae cum Inimicis Communis Mediolani, nullo modo remitti possit » (corsivo nostro).

¹⁴⁰ *Liber sententiarum*, f. 47v.

Anche in ciò parrebbe confermata l'autorevole convinzione, qui opportunamente da richiamare pur se riferita ad un differente contesto, secondo cui « la soluzione fisiologica di un conflitto da crimine sembra proprio la coesistenza di una *composizione* (con risarcimento) e di una pena pubblica »¹⁴¹, laddove tuttavia il mantenimento dell'idea di una rinuncia dell'organo pubblico ad impiegare tutta la sua forza repressiva, in taluni statuti espressamente sancita per i reati colpiti con pena pecuniaria¹⁴², potrebbe non fare ancora intravedere tanto « lo schema, *in nuce*, del moderno diritto penale e della logica del processo moderno »¹⁴³, quanto piuttosto la persistenza di una « contaminazione »¹⁴⁴ fra due modelli di giustizia punitiva apparentemente inconciliabili.

Rimane tuttavia, a tale riguardo, un solo (ma non lieve) dubbio da chiarire.

Nella sentenza si legge infatti che le pene sono inflitte « insultu et percusioni », e non viene fatta menzione della sottrazione dell'animale, integrante il reato di cui ci stiamo occupando¹⁴⁵. Se non si accedesse all'ipotesi – a nostro avviso più probabile – secondo cui tale omissione sia stata determinata dal fatto che, stante il carattere arbitrario della misura sanzionatoria inflitta, nella stesura del dispositivo il riferimento alla fattispecie in concreto meno grave sia stato in qualche modo 'assorbito' in modo cursorio nel fatto principale, si sarebbe costretti a riconoscere di essere di fronte alla decisione di lasciare impunito il reato di *robaria*. E quindi alla rinuncia, effettuata dall'organo pubblico, *contra formam statutorum*, a reprimere una condotta per la quale, come abbiamo visto, non era possibile alcuna remissione.

Si tratterebbe, in altre parole, di qualcosa di diverso da una parziale « contaminazione » fra vecchie e nuove tendenze. Assisteremmo qui – sia pure nella dimensione 'microscopica' di una sola decisione – ad una reviviscenza piena di una forma di giustizia 'negoziata' e all'evidente (una voce più autorevole della nostra avrebbe detto « sconcertante »¹⁴⁶) smentita di una logica processuale ormai in piena affermazione.

¹⁴¹ SBRICCOLI 1998, p. 110.

¹⁴² Gli statuti di Bergamo del 1353 prevedevano infatti, al riguardo, che con raggiungimento della pace fra le parti la sanzione pecuniaria si riducesse alla metà, mentre nella redazione statutaria successiva del 1391 il beneficio si sarebbe ridotto ad un quarto della sanzione originaria: sul punto, v. PADOA SCHIOPPA 1976, p. 237.

¹⁴³ SBRICCOLI 1998, p. 110.

¹⁴⁴ Così SBRICCOLI 1991, p. 115.

¹⁴⁵ *Liber sententiarum*, f. 47v.

¹⁴⁶ SBRICCOLI 1991, p. 115.

Allo stato delle conoscenze derivanti dall'analisi delle sentenze qui effettuata, anche tale interrogativo è tuttavia destinato a rimanere inevaso.

Ma, tutto sommato, il fascino di questa raccolta giurisprudenziale probabilmente risiede in questo: nella sua capacità di celare almeno quanto essa riveli.

FONTI

BRESCIA, ARCHIVIO STORICO CIVICO (ASCBs)

– *Statuta Communitatis Brixiae*, ms. 1046.

BIBLIOGRAFIA

I saggi raccolti e ristampati in volumi (ad esempio Sbriccoli, Padoa Schioppa, Storti) sono indicati con la loro data originale, ma nelle citazioni in nota si usano per semplicità solo i numeri di pagina della più recente riedizione.

ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis* = H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik. 2. Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.

ALESSI 1973 = G. ALESSI PALAZZOLO, *Furto e pena. Aspetti del dibattito nel tardo diritto comune*, in «Quaderni Fiorentini», 2 (1973).

ALMAGIÀ 1937 = G. ALMAGIÀ, *Zeno, Carlo*, in *Enciclopedia Italiana*, XXXV, Roma 1937, p. 920.

Antiqua Ducum = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.

BALDO DEGLI UBALDI, *Ad tres priores Libros Decretalium Commentaria* = BALDO DEGLI UBALDI, *Ad tres priores Libros Decretalium Commentaria*, Augustae Taurinorum, apud Haeredes Nicolai Bevilacqua, MDLXXVIII.

BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria* = BALDO DEGLI UBALDI, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1599.

BARNI 1941 = G. BARNI, *La formazione interna dello Stato Visconteo*, in «Archivio storico lombardo», n.s., VI (1941), pp. 1-66.

BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria* = BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria in secundam Digesti novi partem*, Lugduni 1547.

BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.

BERGAMO 2018 = N. BERGAMO, *Carlo Zen. L'eroe di Chioggia*, Perugia 2018.

- BESTA - BARNI 1949 = E. BESTA - G.L. BARNI, *Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano 1949.
- BOSSI, *Tractatus varii* = E. BOSSI, *Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam excellenti doctrina complectuntur ...*, Lugduni, Sumptibus Philippi Tinghi, 1575.
- CALISSE 1895 = C. CALISSE, *Storia del diritto penale italiano dal secolo VI al XIX*, Firenze 1895.
- CALISSE 1906 = C. CALISSE, *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano*, a cura di E. PESSINA, II, Milano 1906.
- CARBONE 2006 = L. CARBONE, *Echi della predicazione bernardiana in un processo aretino contro un negromante. Le vicende di Sigismondo di Sassonia, "homo maleficus et mathematicus" (1433-1445)*, in « *Bullettino Senese di Storia Patria* », CXIII (2006), pp. 50-90.
- CAVALCA 1978 = D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, 66).
- CERUTI 1872 = A. CERUTI, *Dell'amministrazione comunale di Milano nel secolo decimoquarto*, in « *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere* », s. II, V (1872), pp. 273-289.
- CHIODI 2018 = G. CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c.8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, a cura di A. MASSIRONI – A. LARSON, Turnhout 2018 (*Ecclesia militans*, 7), pp. 281-305.
- CIBRARIO 1835 = L. CIBRARIO, *Opuscoli storici e letterarii. Editi ed inediti*, Milano 1835.
- CIPOLLA, *Varii Tractatus* = B. CIPOLLA, *Varii Tractatus (Cautelae inscripti vulgo)*, Venetiis, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1555.
- CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus* = G. CLARO, *Receptarum Sententiarum Liber Quintus*, Venetiis, apud Altobellum Salicatum, 1589.
- COGNASSO 1923 = F. COGNASSO, *Note e documenti sulla formazione dello Stato visconteo*, in « *Bullettino della Società Pavese di Storia Patria* », XXIII (1923), pp. 23-169.
- COGNASSO 1955 = F. COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano*, V, *La signoria dei Visconti (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 3-567.
- CROUZET PAVAN - MAIRE VIGUEUR 2019 = E. CROUZET PAVAN - J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Decapitate. Tre donne nell'Italia del Rinascimento*, Torino 2019.
- DEZZA 1993 = E. DEZZA, *Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 101-128.
- DI RENZO VILLATA 1996 = M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20), pp. 365-616.
- FIGLIOLI 1953-1954 = P. FIGLIOLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano 1953-1954.
- FRIEDBERG 1955 = E. FRIEDBERG, *Corpus iuris canonici, Pars secunda, Decretalium Collectiones*, Graz 1955.
- FRISI 1794 = A.F. FRISI, *Memorie storiche di Monza e sua Corte*, I, Milano 1794.
- GAMBIGNONI 1578 = A. GAMBIGNONI (ARETINUS), *De maleficiis Tractatus*, Venetiis, Petrus Dusingellus excubebat, 1578.

- GAZZINI 2017 = M. GAZZINI, *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo*, Firenze 2017 (Reti Medievali E-Book, 30).
- GHISALBERTI 1960 = C. GHISALBERTI, *La condanna al bando nel diritto comune*, in « Archivio giuridico », s. VI, CLVIII (1960), pp. 3-75.
- GIASONE DEL MAINO, *In Primam Codicis partem Commentaria* = GIASONE DEL MAINO, *In Primam Codicis partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1579.
- GIASONE DEL MAINO, *In Primam Infortiati Partem Commentaria* = GIASONE DEL MAINO, *In Primam Infortiati Partem Commentaria*, Venetiis, [Lucantonio Giunta il giovane], 1589.
- GIASONE DEL MAINO, *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria* = GIASONE DEL MAINO, *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1579.
- GIULINI 1760 = G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della Città, e della Campagna di Milano ne' secoli bassi*, IX, Milano 1760.
- GRILLO 2013 = P. GRILLO, *Signori, signorie ed esperienze di potere personale nell'Italia nord-occidentale (1250-1396)*, in *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2013 (Italia comunale e signorile, 1), pp. 19-44.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- ISOTTON 2012 = R. ISOTTON, *Le norme di diritto penale internazionale del codice maltese del 1854*, in ID., *Tra autorità e libertà. Saggi di storia delle codificazioni penali*, Torino 2012.
- LATTES 1896 = A. LATTES, *Degli antichi Statuti di Milano che si credono perduti*, in « Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di scienze e lettere », s. II, XXIX (1896), pp. 1066-1067.
- LATTES 1899 = A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899.
- Laudensium Statuta* = *Laudensium Statuta seu iura municipalia quibus additus est index, quo, quicquid in ipsis continetur, nulla mora, nulloque negotio sciri potest*, Laude Pompeia, apud Vicentium Taietum, 1586.
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber Statutorum Communis Modoetiae* = *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani, apud Paulum Gottardium Pontium, 1579 (rist. anast. Milano 1993).
- MASSETTO 1994 = G.P. MASSETTO, *I reati opera di Giulio Claro*, in ID. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale lombardo (sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 61-227.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale e nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- MONTINI 2012 = G.P. MONTINI, « Solum Deum prae oculis habentes ». *Il significato di una formula, in Veritas, non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. DELLA TORRE - C. GULLO - G. BONI, Città del Vaticano 2012 (Studi giuridici, XCIX), pp. 363-374.
- NOVELLO 1555 = J. NOVELLO, *Practica et Theorica causarum criminalium*, Venetiis, Petrum Bosellum excudere faciebat, 1555.

- OSIO 1864 = L. OSIO, *Documenti diplomatici tratti dagli archivj milanesi*, I, Milano 1864.
- PADOA SCHIOPPA 1976 = A. PADOA-SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in « *Studia Gratiana* », XX (1976), pp. 269-288; anche in ID., *Italia ed Europa nella Storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250.
- PAGNONI 2021 = F. PAGNONI, *Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 61-81.
- PERI 2003 = A. PERI, *Ne delicta remaneant impunita: il caso di Aspra Sabina (oggi Casperia) nel tardo Medioevo*, in « *Rivista Storica del Lazio* », 18 (2003), pp. 39-56.
- PERTILE 1892 = A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, V. *Storia del diritto penale*, Torino 1892.
- QUAGLIONI 1999 = D. QUAGLIONI, *Alberto da Gandino e le origini della trattatistica penale*, in « *Materiali per una storia della cultura giuridica* », XXIX/1 (1999), pp. 49-63.
- ROMANO 1891 = G. ROMANO, *Gian Galeazzo e gli eredi di Bernabò Visconti*, in « *Archivio storico lombardo* », s. II, XVIII (1891), pp. 1-59, 291-341.
- SBRICCOLI 1991 = M. SBRICCOLI, « *Tormentum idest torquere mentem* ». *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale* (1991), in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1991, pp. 17-32; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 111-128.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, « *Vidi communiter observari* ». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in « *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* », 27 (1998), pp. 231-268; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 73-110.
- SBRICCOLI 2002 = M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; anche in SBRICCOLI 2009, pp. 3-44.
- SBRICCOLI 2009 = M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia* I, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88).
- SOLMI 1932 = A. SOLMI, *Gli Statuti di Milano del 1330 e la loro ricostruzione*, in *Atti della XX Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze*, I/II, Milano 1932, pp. 375-383.
- Statuta criminalia* = *Statuta criminalia Mediolani et tenebris in lucem edita: variis in locis Statutorum Civilium desiderata; et iis qui in Foro circa causas criminales versantur aptime necessaria*, Bergomi, Typis Comini Venturæ, 1594.
- Statuti di Lecco* = *Statuti di Lecco del XIV secolo*, in *Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei secoli XIII e XIV*, a cura di E. ANDERLONI - A. LAZZATI (Corpus Statutorum Italicorum, II), Roma 1915.
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI STORCHI 1990 = C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale*. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288). Atti del Convegno. Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 71-101; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 85-113.
- STORTI STORCHI 1993 = C. STORTI STORCHI, *Statuti di Monza del XIV secolo: formazione e caratteri generali*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 17-36; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 193-242.

- STORTI STORCHI 1995 = C. STORTI STORCHI, *Edizioni di statuti nel secolo XVI. Qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in *Dal dedalo statutario. Atti dell'Incontro di studio dedicato agli Statuti*, Ascona, 11-13 novembre 1993, Bellinzona 1995 (Archivio storico ticinese, 32), pp. 193-218; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 153-192.
- STORTI STORCHI 1996 = C. STORTI STORCHI, *Introduzione*, in *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2), pp. V-XXV; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 403-426.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- TREGGIARI 2020 = N. TREGGIARI, «et sit secretum». *La denuncia anonima negli statuti delle città umbre*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2020 (I libri di Viella, 352), pp. 27-47.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. VALLERANI, Roma 2011 (I libri di Viella, 114), pp. 117-148.
- VALESCCHI 2021 = C. VALESCCHI, «per viam inquisitionis». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 127-176.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in «Archivio storico lombardo», XXVIII (1901), pp. 96-142.
- ZENDRI 2016 = C. ZENDRI, *Banniti nostri temporis. Studi su bando e consuetudine nel diritto comune*, Trento 2016 (Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, 9).
- ZENO 1940-41 = I. ZENO, *Vita Caroli Zeni*, a cura di G. ZONTA, Bologna 1940-1941 (Rerum italicarum Scriptores, XIX, parte VI).
- ZERBI 1890 = L. ZERBI, *Supplimenti al Cartulario brianteo del sacerdote Giovanni Dozio*, in «Archivio storico lombardo», s. II, XVII (1890), pp. 5-41.
- ZORDAN 1976 = G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficiis di Angelo Gambigliani*, Padova 1976 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, LXXVII).
- ZORZI 1993 = A. ZORZI, *Le esecuzioni delle condanne a morte a Firenze nel tardo Medioevo tra repressione penale e cerimoniale pubblico*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*. Atti del convegno italo-canadese, Viterbo, 11-15 maggio 1989, a cura di M. MIGLIO - G. LOMBARDI, Roma 1993 (Patrimonium, 5), pp. 153-253.
- ZORZI 2007 = A. ZORZI, *Dérision des corps et corps souffrants dans les exécutions en Italie à la fin du Moyen Age*, in *La dérision au Moyen Age. De la pratique sociale au rituel politique*, a cura di E. CROUZET PAVAN - J. VERGER, Paris 2007 (Cultures et civilisations médiévales, 38), pp. 225-240.
- ZORZI 2009 = A. ZORZI, *I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca*, in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. ZORZI, Firenze 2009 (Reti Medievali E-Book, 14), pp. 7-41.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Le decisioni contenute nel *Liber Sententiarum* del podestà di Milano relativo all'anno 1385 (oggetto di una recente pubblicazione) sono in grado di restituirci, sia pure in forma parziale e lacunosa, un'immagine piuttosto vivida dell'amministrazione della giustizia penale nella Milano viscontea. Le sentenze, per ciò che riguarda i reati di furto e rapina qui considerati, mostrano una non frequente incidenza di tali figure criminose e nel contempo (specie per quel che riguarda il *furtum*) la propensione ad una decisa risposta repressiva da parte degli organi giurisdizionali comunali. L'analisi delle stesse ha permesso altresì di formulare qualche ipotesi ricostruttiva intorno alle norme all'epoca vigenti, che sembrano essere sostanzialmente osservate dai giudicenti. Nell'ambito di un avanzato fenomeno di 'pubblicizzazione' della giustizia punitiva (che si percepisce soprattutto nella sfera procedurale), non mancano tuttavia di emergere alcune tracce della sopravvivenza di una dimensione 'negoziale' del penale che si estrinseca soprattutto nelle forme delle transazioni private intorno alla pena.

Parole significative: Diritto penale, Storia, Furto, Rapina.

The decisions contained in the *Liber Sententiarum* of the mayor of Milan, relating to the year 1385 and now published, give us, albeit in a partial and incomplete form, a vivid image of the administration of criminal justice in Milan during the Gian Galeazzo Visconti's government. The sentences, as regards the crimes of theft and robbery considered here, show an infrequent incidence of such criminal figures and, at the same time (in particular as regards the *furtum*), the propensity for a decisive repressive response by the municipal courts. The analysis of the sentences also allowed us to formulate some reconstructive hypotheses around the rules in force at the time, which seem to be substantially respected by the judges. In the context of an advanced phenomenon of 'publicization' of punitive justice (which is perceived above all in the procedural sphere), there are, however, some traces of the survival of a 'negotiated' dimension of criminal law, which is expressed above all in the forms of private transactions around the penalty.

Keywords: Criminal law, History, Theft, Robbery.

INDICE

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarium potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarium potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)